

**Ricorso proposto il 13 gennaio 2015 — Deutsche Post/UAMI — Media Logistik (PostModern)****(Causa T-13/15)**

(2015/C 107/39)

*Lingua in cui è redatto il ricorso: il tedesco***Parti***Ricorrente:* Deutsche Post AG (Bonn, Germania) (rappresentante: K. Hamacher e C. Giersdorf, avvocato)*Convenuto:* Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI)*Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso:* Media Logistik GmbH (Dresda, Germania)**Dati relativi al procedimento dinanzi all'UAMI***Richiedente del marchio controverso:* Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso*Marchio controverso interessato:* Marchio comunitario denominativo «PostModern» — Domanda di registrazione n. 4 276 821*Procedimento dinanzi all'UAMI:* Opposizione*Decisione impugnata:* Decisione della prima commissione di ricorso dell'UAMI del 3 novembre 2014 nel procedimento R 2063/2013-1**Conclusioni**

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione impugnata;
- condannare il convenuto ed eventualmente gli altri controinteressati alle spese.

**Motivo invocato**

- Violazione dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009.

---

**Ricorso proposto il 12 gennaio 2015 — Philip Morris/Commissione****(Causa T-18/15)**

(2015/C 107/40)

*Lingua processuale: l'inglese***Parti***Ricorrente:* Philip Morris Ltd (Richmond, Regno Unito) (rappresentanti: K. Nordlander e M. Abenhaim, avvocati)*Convenuta:* Commissione europea